

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 29 aprile 2020

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/18-bis

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 17 APRILE 2020 CONCERNENTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 7 DICEMBRE 2018 RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

- Pubblicazione -





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCERNENTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 7 DICEMBRE 2018 RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95""

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo", convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il “*Regolamento degli Istituti di Istruzione*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante “*Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il “*Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente “*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, recante *"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020"* ed, in particolare, i punti 5 e 6 nelle parti in cui, al fine di ridurre il rischio di contagio viene favorito, rispettivamente, l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative limitando ai soli casi indispensabili o indifferibili, il ricorso all'istituto dell'invio in missione nazionale o all'estero;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020, recante *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* ed, in particolare, il punto 3 nella parte in cui, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, è previsto il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- VISTA** la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020, recante *"Misure recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Circolare esplicativa"*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018, recante *"Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.333.A/9804.C.3.2995 del 2 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19)"*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo"*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 concernente *"D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- CONSIDERATA** la necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per proteggere la salute del personale della Polizia di Stato, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO** per le predette finalità ed in considerazione dell'attuale contingenza sanitaria, di dover modificare, per il tempo strettamente necessario connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, le modalità di svolgimento del corso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, sopprimendo la fase di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione, ferma restando la durata complessiva del corso di formazione;
- RITENUTO** altresì, di dover conseguentemente modificare le modalità di svolgimento dell'esame finale del corso prevedendo una verifica finale, con modalità semplificate individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;
- SENTITE** le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018 recante "Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018 recante *"Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, il corso di cui al comma 1 è articolato in due fasi formative: una realizzata in modalità e-learning di durata non superiore a 24 giorni e una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 14 giorni.

1-ter. Qualora le condizioni connesse al fenomeno epidemiologico lo consentano, la fase di formazione residenziale di cui al comma 1 può essere utilmente ripristinata, anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione."

b) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, il calendario delle lezioni è predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione."

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, i frequentatori sostengono una verifica finale, le cui modalità semplificate sono individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità."

d) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, i frequentatori che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 4, comma 1-bis, sono collocati in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale."

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 17 APR. 2020

Interno

Reg. ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 27 APR. 2020

F03. R. 1002

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Cons. Rossella Boeci)

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

5